



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: *18844/08*
Registro Generale: 2421/2008

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Est. Sergio Santoro
Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca
Cons. Adolfo Metro
Cons. Giancarlo Giambartolomei

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **01 Aprile 2008** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA - DC
BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO
MANCUSO PIERLUIGI Q.CANDIDATO CAPOLISTA REG.LAZIO AL SENATO

rappresentato e difeso da:

Avv. ANGELO R. SCHIANO
Avv. PAOLO DI MARTINO
Avv. RUGGERO FRASCAROLI

con domicilio eletto in Roma

VIA DEL BABUINO, 107
presso
ANGELO R. SCHIANO
contro

MINISTERO DELL'INTERNO

non costituitosi;

UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE

non costituitosi;

UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA

non costituitosi;

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

rappresentato e difeso da:

*Avv. CARLO MARTUCCELLI
Avv. GIOVANNI GALOPPI*

con domicilio eletto in Roma

*P.LE DON MINZONI 9
presso
CARLO MARTUCCELLI*

*SENATO DELLA REPUBBLICA
non costituitosi;*

per la riforma dell'ordinanza del *TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 1618/2008* , resa tra le parti, concernente *SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto manda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi , altresì, per le parti gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;

Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).


P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 01 Aprile 2008

IL PRESIDENTE ESTENSORE



IL SEGRETARIO



Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 2421/2008) è stata trasmessa al

MINISTERO INTERIORI - P. M. D. S. T. P. C. R. M.

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma *01.06.08*

IL DIRIGENTE

